



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 2

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 novembre 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 31 ottobre 2025, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Mario Burri | Componente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 27/10/2025, prot. n.612, del tesserato Sig. Andrea Della Sala, tesserato e giocatore della Rugby Rovigo Delta SSDARL, assistito e difeso dall'Avv. Federico Cogo, giusta procura allegata al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 22 ottobre 2025, Comunicato A Elite Maschile/02/GS, pubblicato in data 23/10/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Elite del 18 ottobre 2025, Mogliano Veneto Rugby SSD vs Rugby Rovigo Delta SSDARL, ha sanzionato il reclamante con la squalifica di tre settimane (dal 20/10/2025 al 9/11/2025 compresi), di cui due settimane per la violazione dell'art. 27/01, lett. s) (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/02, lett. a), (colpo alla testa) dello stesso Regolamento.

FATTO

Il Sig. Andrea Della Sala ha proposto reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe, chiedendo - in via preliminare e cautelare - di *"adottare, anche sospendendo la provvisoria esecuzione della condanna, i provvedimenti ritenuti idonei a preservare gli interessi del reclamante ... omissis ..."* ed in via principale di *"... ridurre l'entità della sanzione al minimo edittale"* in virtù delle circostanze di fatto e delle argomentazioni in diritto illustrate nel reclamo.

Il Sig. Della Sala, in particolare, confermando di essere consapevole di avere effettuato un placcaggio non correttamente chiuso ed aver quindi travalicato i limiti dettati dal regolamento di gioco, seppur non intenzionalmente, non ha contestato la sanzione per la violazione inflitta

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 2

IL 7 novembre 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 31 ottobre 2025, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Mario Burri | Componente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 27/10/2025, prot. n.612, del tesserato Sig. Andrea Della Sala, tesserato e giocatore della Rugby Rovigo Delta SSDARL, assistito e difeso dall'Avv. Federico Cogo, giusta procura allegata al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 22 ottobre 2025, Comunicato A Elite Maschile/02/GS, pubblicato in data 23/10/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Elite del 18 ottobre 2025, Mogliano Veneto Rugby SSD vs Rugby Rovigo Delta SSDARL, ha sanzionato il reclamante con la squalifica di tre settimane (dal 20/10/2025 al 9/11/2025 compresi), di cui due settimane per la violazione dell'art. 27/01, lett. s) (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/02, lett. a), (colpo alla testa) dello stesso Regolamento.

FATTO

Il Sig. Andrea Della Sala ha proposto reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe, chiedendo - in via preliminare e cautelare - di *"adottare, anche sospendendo la provvisoria esecuzione della condanna, i provvedimenti ritenuti idonei a preservare gli interessi del reclamante ... omissis ..."* ed in via principale di *"... ridurre l'entità della sanzione al minimo edittale"* in virtù delle circostanze di fatto e delle argomentazioni in diritto illustrate nel reclamo.

Il Sig. Della Sala, in particolare, confermando di essere consapevole di avere effettuato un placcaggio non correttamente chiuso ed aver quindi travalicato i limiti dettati dal regolamento di gioco, seppur non intenzionalmente, non ha contestato la sanzione per la violazione inflitta

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

in ragione dell'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Giustizia, bensì per la sola applicazione dell'aggravante prevista dal comma 2, lett. a), dello stesso articolo, relativa al colpo alla testa.

Il reclamante, a sostegno dell'impugnazione, allegava una ripresa video dalla quale si sarebbe dovuto evincere che nel contesto dell'azione che aveva determinato la sua espulsione, vi sarebbe stato anche il concorso causale del giocatore del Mogliano Rugby placcato, il quale avrebbe contribuito a rendere pericoloso il placcaggio andando ad abbassarsi sino quasi a perdere gli appoggi e determinando un innaturale abbassamento del proprio corpo e, quindi, anche della testa. Ciò aveva sorpreso il Sig. Della Sala, il quale non era riuscito ad evitare l'impatto della sua testa contro quella dell'avversario proprio a causa della velocità dell'azione e della repentinità ed imprevedibilità dell'abbassamento del giocatore avversario.

Il reclamante ha inoltre rappresentato di non aver mai riportato alcuna squalifica nel corso della sua carriera e che la sanzione inflitta è per lui stesso causa di sofferenza e frustrazione. Per tali ragioni, la difesa del Sig. Della Sala ha dichiarato di voler accedere al programma di "Tackle School", come previsto da World Rugby, ove lo stesso sia previsto per il Campionato di Serie A Elite, al fine di migliorare la propria tecnica di placcaggio ed evitare in futuro di incorrere in situazioni simili a quella che aveva determinato il provvedimento sanzionatorio a suo carico.

A questo riguardo, il Sig. Della Sala ha precisato di aver già chiesto al proprio allenatore di poter in ogni caso seguire, anche sotto la supervisione di un tecnico di World Rugby, un programma addizionale di allenamento specifico sulla tecnica di placcaggio.

Il reclamante, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"In via preliminare adottare, anche sospendendo la provvisoria esecuzione della condanna, i provvedimenti ritenuti idonei a preservare gli interessi del reclamante posto che, presumibilmente, la sospensione per tre settimane oggi reclamata, esaurirà i suoi effetti prima della pronuncia sull'impugnazione.

In via principale in parziale riforma della decisione impugnata, ritenute applicabili e prevalenti, nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11 comma 2 del Reg. di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Giustizia in particolare per l'incensuratezza dell'appellante e per la richiesta dello stesso di prendere parte al programma di Tackle School o, comunque, di eseguire allenamenti specifici e addizionali sulla tecnica di placcaggio, ridurre la sanzione al minimo applicabile o, in via ulteriormente subordinata, ritenute equivalenti la circostanza attenuante generica con la contestata aggravante ridurre di conseguenza l'entità della sanzione al minimo edittale".

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 28/10/2025, comunicata in pari data, rigettava l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento e fissava la data del 31 ottobre 2025 per la camera di consiglio, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, collegati da remoto su piattaforma Zoom, il reclamante Sig. Andrea Della Sala e l'Avv. Federico Cogo, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

All'esito della discussione, il Collegio riteneva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Daniele Pompa, arbitro della gara oggetto del reclamo, il quale forniva i chiarimenti che sono precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un placcaggio pericoloso aggravato dal contatto con la testa dell'avversario che sarebbe stato commesso dal Sig. Della Sala nel corso della gara del Campionato di serie A Elite, Mogliano Veneto Rugby SSD vs Rugby Rovigo Delta SSDARL, disputata il 18 ottobre 2025.

Preliminarmente, il Collegio rileva che il reclamante ha allegato alla propria impugnazione una ripresa video che, tuttavia, stante il disposto dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, non può essere visionata, né presa in considerazione da questo organo giudicante, dal momento che il video riguarda un fatto commesso durante le fasi di gioco da soggetti partecipanti agonisticamente alla gara, rilevato dagli ufficiali di gara, come risulta dal referto, e che,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

comunque, non rientra in nessuna delle altre ipotesi previste dal sopra citato articolo per l'ammissione della prova video.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di prova privilegiata.

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Daniele Pompa, nel proprio referto ha scritto: *"Durante un tentativo di placcaggio, colpiva con la testa in modo sconsiderevole, la testa di un avversario"*.

Lo stesso Sig. Pompa è stato sentito dalla Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, fornendo i seguenti chiarimenti: *"come ho scritto e come ho potuto anche spiegare durante il processo in televisione, si è trattata di un'azione ad alta velocità e se è vero che il placcatore fa un tentativo di placcaggio è sempre in posizione alta col corpo e va direttamente a contatto con la testa dell'avversario, testa/testa. Questa è un'azione con un livello di pericolosità molto alto. L'unica sanzione è il rosso"*; inoltre, a seguito di specifica domanda sull'eventuale presenza di circostanze mitiganti per l'applicazione di una sanzione inferiore all'espulsione con il cartellino rosso ha così precisato: *"il giocatore del Mogliano placcato non ha avuto abbassamento. La linea noi l'abbiamo valutata. Come si può vedere dalle immagini, la linea dell'altezza della testa dopo il placcaggio precedente è sempre la stessa. Quindi, sembra che c'è un abbassamento, ma in realtà non c'è perché è solo un atterrare con la gamba del passaggio"*.

Ciò posto, il Collegio osserva che il reclamante ha ammesso di aver portato un placcaggio pericoloso e non contesta l'applicazione dell'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Giustizia, bensì chiede di volersi considerare la circostanza per la quale il movimento del giocatore avversario placcato pericolosamente, che aveva in precedenza perso gli appoggi, avrebbe contribuito alla causazione dell'impatto tra le teste dei due giocatori per via di un suo abbassamento repentino del corpo.

Tuttavia, alla luce dei fatti e degli atti di causa e delle risultanze dell'audizione del direttore di gara Sig. Daniele Pompa, la Corte valuta che non sussista l'evidenza della circostanza attenuante



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

determinata da un repentino abbassamento del corpo e della testa del giocatore avversario placcato quale concausa del placcaggio sanzionato.

Con riferimento alla volontà dichiarata dal reclamante di voler accedere al programma di "tackle school", come previsto da World Rugby e della volontà di voler in ogni caso seguire, anche sotto la supervisione e controllo di un tecnico World Rugby, un programma addizionale di allenamento specifico sulla tecnica di placcaggio, questa Corte rileva come non vi sia nella vigente normativa federale una previsione od un protocollo che possa far valutare tali eventuali iniziative alla stregua di circostanze attenuanti o mitiganti di una sanzione inflitta per un illecito tecnico di un tesserato partecipante alla gara, o quale misura alternativa, anche parziale, alla squalifica.

Inoltre, anche in considerazione della pericolosità intrinseca dell'evento, la Corte ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche invocate.

Pertanto, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia,

la Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 12, 14, 27/1 lett. s) (placcaggio pericoloso), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Andrea Della Sala, giocatore e tesserato della Rugby Rovigo Delta SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 20/10/2025 al 9/11/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 31 ottobre – 7 novembre 2025

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it